

Pubblicato il 12/05/2017

N. 01088/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 462 del 2017, proposto da Cittadini per l'aria ONLUS e AIPI – Associazione ipertensione polmonare italiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Gerometta e Chiara Maria Lorenzin, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Lentasio 9;

contro

la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Milano, piazza Città di Lombardia 1;

nei confronti di

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e

Autostrade per l'Italia spa, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

- dell'obbligo in capo a Regione Lombardia di provvedere ai sensi della Direttiva 2008/50/CE, del D. Lgs. n. 155/2010 e della LR n. 24/2006;

-in particolare, dell'obbligo in capo a Regione Lombardia di provvedere alla predisposizione di un piano (o di un aggiornamento di quello esistente) per la qualità dell'aria conforme all'articolo 23 della citata Direttiva e norme nazionali e regionali di riferimento come in narrativa illustrato;

e, per l'effetto, per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale rispetto ai predetti obblighi e alla diffida del 9 dicembre 2016;

e, conseguentemente, per la condanna / ordine nei confronti di Regione Lombardia a provvedere: a) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (ovvero entro diverso termine ritenuto congruo), all'avvio del procedimento per l'aggiornamento del P.R.I.A.; b) entro i successivi 60 giorni (ovvero entro il diverso termine ritenuto congruo), all'elaborazione della proposta di aggiornamento; c) all'individuazione di misure che, sulla base di un giudizio prognostico di probabilità, consentano di raggiungere il rispetto dei limiti di legge nel tempo più breve possibile; d) all'approvazione, entro un congruo termine, delle nuove misure così individuate nella proposta di aggiornamento;

e comunque per la condanna della Regione Lombardia all'adozione di un piano - o all'aggiornamento di quello vigente - conforme alla Direttiva 2008/50/CE;

nonché per la nomina di un commissario *ad acta* perché provveda in

caso di persistente inerzia dell'Amministrazione regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 20 febbraio 2017 alla regione Lombardia ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il 28 febbraio 2017 ad Autostrade per l'Italia, e depositato il 2 marzo 2017, le associazioni in epigrafe ricorrono per la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione regionale in ordine all'aggiornamento del PRIA – Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria, inerzia che sarebbe perdurata anche dopo la presentazione di apposita diffida datata 9 dicembre 2016, ricevuta dalla Regione in data 13 dicembre 2016 (come dalla nota di risposta depositata dalla regione resistente in data 4 aprile 2017 *sub* 24).

Affidano il ricorso al seguente motivo.

Violazione degli artt. 3, 9, 32 e 97 Costituzione, 1, 2, 3, 13, 16, 22, 23 e 24 (e relativi allegati) della Direttiva 2008/50/CE, 1,2, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 (e relativi allegati) del D.Lgs. n. 155/2010, 1 e 2 della L. n. 241/1990, 2, 3, 4 e 5 della LR n. 24/2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria. A fronte del superamento dei valori limite di legge per PM10, PM2,5 e NO2, la Regione Lombardia non avrebbe provveduto ad aggiornare il

PRIA al fine di assicurare il rispetto dei valori di legge nel tempo più breve possibile, in contrasto con il disposto di cui all'art. 2, comma 2, della LR n. 24/2006, che impone comunque un aggiornamento dopo il primo triennio e, comunque, la possibilità di procedere anche annualmente, nonché con la normativa nazionale e comunitaria in base alla quale il superamento dei limiti impone una attivazione delle autorità preposte nel tempo più breve possibile. La risposta della Regione secondo cui verrà effettuato, nel 2017, una valutazione del monitoraggio per valutare gli aggiornamenti del PRIA, rappresenterebbe una scelta dilatoria.

La Regione si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, ha eccepito: a) l'inammissibilità del ricorso per originario difetto di interesse a ricorrere, avendo la regione risposto alla diffida con nota del 6 febbraio 2017; b) l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, per essere stata emanata la DGR n. 6438 del 3 aprile 2017 (pubblicata sul BURL n. 14 del 7 aprile 2017), di avvio del procedimento di aggiornamento del PRIA; c) l'inammissibilità del ricorso per originario difetto di interesse a ricorrere, non avendo la regione obbligo di provvedere; d) l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente: non sarebbero noti né il numero di aderenti, né l'eventuale riconoscimento quale associazione ambientalista delle associazioni ricorrenti; inoltre, esse non avrebbero prodotto delibera di consiglio di amministrazione o assemblea che autorizzi il legale rappresentante a stare in giudizio.

Alla camera di consiglio del 28 aprile 2017 la causa – in ragione della esibizione solo in tale sede dell'avviso di ricevimento della notifica al controinteressato Autostrade per l'Italia, effettuata in data 28 febbraio

2017 – è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 9 maggio 2017 per mancanza dei termini a difesa; alla camera di consiglio del 9 maggio 2017 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.

In accoglimento dell'eccezione proposta dalla Regione Lombardia, il ricorso è improcedibile per essere stata emanata, nelle more del giudizio, la DGR n. 6438 del 3 aprile 2017.

Con tale delibera, la Giunta regionale ha fra l'altro disposto l'avvio del procedimento per l'aggiornamento del PRIA.

Le associazioni ricorrenti hanno controdedotto sul punto, contestando che, non essendo tale DGR un provvedimento definitivo, ma solo l'avvio di un procedimento teso alla modifica del PRIA, potesse essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso ed affermando – in sede di camera di consiglio del 9 maggio 2017 – che un'eventuale impugnazione della DGR 6438/2017 rappresenterebbe comunque motivo di ritardo nella soluzione della questione sottesa alla controversia.

Tale argomentazione non può essere condivisa.

Premesso che la DGR 6438/2017 non risulta essere stata impugnata, a tale delibera è allegato *sub* 2 la tempistica del procedimento di aggiornamento, che prevede 7 diverse fasi, per una durata complessiva di giorni 210 (per le prime 3 fasi) e di mesi 5 (per le ulteriori 4 fasi).

In presenza di un provvedimento sopravvenuto ed in assenza di impugnazione che alleggi l'incongruità dei termini previsti da tale provvedimento per l'aggiornamento del PRIA questo Giudice non può valutare se essi siano legittimi.

Osta infatti a tale valutazione la circostanza che – anche tralasciando l'alto tasso di discrezionalità tecnica del potere esercitato dall'amministrazione in materia (CGE, Sez. II, 6 novembre 2008, n.

405) ed i limiti alla cognizione del Giudice al riguardo (*ex plurimis*, recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1432) – un’eventuale decisione di accoglimento del ricorso avverso l’inerzia lascerebbe comunque in vita la DGR 6438/2017, che prevedrebbe termini differenti da quelli auspicati dalle ricorrenti.

Per quanto riguarda le spese di lite, essendo la DGR 6438/2017 stata emanata dopo la notifica del ricorso, e comunque ad oltre 3 mesi dalla presentazione della diffida, occorre applicare il normale criterio della soccombenza nei confronti della Regione resistente, potendo esse invece essere compensate, in ragione dell’assenza di censure nei loro confronti e dell’assenza di costituzione, nei confronti degli altri soggetti intimati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara improcedibile; b) condanna l’amministrazione regionale resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente; compensa nel resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Diego Spampinato

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO